COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura	
nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.	
C. 3161 Governo (Seguito esame e rinvio)	3
ALLEGATO (Proposte emendative presentate)	6

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 luglio 2021. — Presidenza del presidente della I Commissione, Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 14.

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

C. 3161 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° luglio 2021.

Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte anzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Avverte altresì che sono state presentate circa 140 proposte emendative (vedi allegato) al provvedimento in esame, nonché 3 subemendamenti ad alcune proposte emendative dei relatori.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative non strettamente attinenti alle materie oggetto dei decretilegge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle recenti sentenze della Corte costituzionale e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica.

In tale contesto ricorda in particolare che la Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 247 del 2019, ha ribadito che « l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decretolegge, determina la violazione dell'articolo 77, secondo comma, Cost. ».

Segnala quindi, per quanto riguarda l'oggetto del decreto-legge, che esso affronta un ambito materiale specifico, costituito innanzitutto dalla ridefinizione del quadro istituzionale in materia di cybersicurezza, relativamente:

alle competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità da questi delegata sulle materie oggetto del provvedimento;

all'istituzione del Comitato interministeriale per la cybersicurezza;

all'istituzione della nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di cui vengono disciplinati compiti, composizione, organizzazione, disciplina finanziaria e del personale, nonché i profili di informativa al Parlamento:

all'istituzione in tale ambito del Nucleo per la cybersicurezza;

alla gestione delle crisi per i profili di cybersicurezza.

Inoltre, il provvedimento reca una serie di modifiche direttamente conseguenti al nuovo quadro istituzionale e alla creazione della predetta Agenzia, al fine di apportare le necessarie modifiche di coordinamento al quadro normativo.

Alla luce di tali criteri, avverte che sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative, in quanto attinenti a materie non oggetto in alcun modo dell'intervento legislativo:

Nobili 12.01, il quale prevede l'istituzione di una zona economica speciale per l'industria della cybersicurezza, nonché gli

analoghi Tofalo 16.01 e Mollicone 18.01, i quali prevedono l'istituzione di una zona economica speciale per l'industria cibernetica;

Bruno Bossio 17.2, il quale reca una delega legislativa.

Risultano altresì inammissibili le seguenti proposte emendative:

Baratto 5.4, Baratto 14.2 e Baratto 10.4, i quali, rispettivamente, prevedono (i primi due) che le Commissioni difesa della Camera e del Senato ascoltino il Direttore generale dell'Agenzia, e (il terzo) che il Presidente del Consiglio trasmetta ai presidenti delle Commissioni difesa della Camera e del Senato un resoconto scritto relativo alle sedute del CISR in caso di situazioni di crisi, in quanto individuano direttamente le commissioni parlamentari competenti per materia: segnala infatti al riguardo che la competenza delle commissioni parlamentari permanenti spetta all'autonomia regolamentare delle Camere, laddove invece la definizione dei poteri e delle competenze delle Commissioni istituite per legge spetta alla fonte legislativa; rammenta in proposito che la lettera circolare del Presidente della Camera n. 1 del 1997, al punto 5.2, specifica che debbono essere dichiarate inammissibili le proposte emendative lesive della sfera di competenza riservata ad altre fonti del diritto, tra le quali i regolamenti parlamentari;

Pagani 12.5, il quale reca un contenuto incongruo, in quanto prevede che la dotazione organica dell'Agenzia possa essere rideterminata con « decreti del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze », facendo dunque riferimento a una fonte normativa non contemplata dall'ordinamento: al riguardo rammenta infatti che la lettera circolare del Presidente della Camera n. 1 del 1997, al punto 5.2, specifica che debbono essere dichiarate inammissibili le proposte emendative incongrui rispetto al contesto logico e normativo.

Segnala altresì che il subemendamento Capitanio 0.1.7.1 deve considerarsi inammissibile, in quanto non presenta alcuna connessione diretta con l'emendamento al quale si riferisce, e non costituisce pertanto un subemendamento, ma un nuovo emendamento, presentato oltre il relativo termine.

Avverte quindi che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé pronunciati è fissato alle ore 15 di lunedì 19 luglio prossimo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (C. 3161 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Subemendamenti all'emendamento 1.7

DEI RELATORI

All'emendamento 1.7, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) sicurezza nazionale, il dovere del Governo di proteggere e realizzare gli interessi nazionali nel rispetto dei principi costituzionali e delle prerogative del Parlamento;

0.1.7.2. Aresta.

All'emendamento 1.7, nella parte consequenziale, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 5, comma 3, sostituire le parole: successivi provvedimenti *con le seguenti:* fino a due successivi provvedimenti.

0.1.7.1. Capitanio.

(Inammissibile)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

- 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
- a) cybersicurezza, l'insieme delle attività, ferme restando le attribuzioni di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 e gli obblighi derivanti da trattati internazionali, necessarie per proteggere dalle minacce informatiche reti, sistemi informativi, servizi informatici e comunicazioni elettroniche, assicurandone la disponibilità, la confiden-

zialità e l'integrità, e garantendone altresì la resilienza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico;

- *b)* resilienza nazionale nello spazio cibernetico, le attività volte a prevenire un pregiudizio alla sicurezza nazionale nei termini stabiliti dall'articolo 1,comma 1, lettera *f*), del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131;
- c) decreto-legge perimetro, il decretolegge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica;
- d) decreto legislativo NIS, il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione;
- e) strategia nazionale di cybersicurezza, la strategia di cui all'articolo 6 del decreto legislativo NIS.

Conseguentemente:

- a) all'articolo 2:
- 1) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico:
- 2) al comma 3, sostituire la parola: COPASIR con le seguenti: Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica

(COPASIR) di cui all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124

b) all'articolo 4:

- 1) al comma 1, sopprimere le parole: , anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico;
- 2) al comma 5, sopprimere le parole: il direttore generale del DIS, il direttore dell'AISE, il direttore dell'AISI,
- 3) al comma 6, sostituire la parola: CISR con le seguenti: Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124
- c) all'articolo 5, comma 1, sopprimere le parole: , anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.
- d) all'articolo 7, comma 1, lettera i), sostituire la parola: DIS con le seguenti: Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) di cui all'articolo 4 della legge n. 124 del 2007;
- e) all'articolo 8, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dell'AISE, dell'AISI, di ciascuno dei Ministeri rappresentati nel Comitato di cui all'articolo 5 della legge n. 124 del 2007, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale con le seguenti: dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) di cui all'articolo 6 della legge n. 124 del 2007, dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) di cui all'articolo 7 della legge n. 124 del 2007, di ciascuno dei Ministeri rappresentati nel CIC;
- f) all'articolo 9, comma 1, lettera e), sostituire le parole: riceve, per il tramite del CSIRT Italia, le comunicazioni circa i casi di violazioni o tentativi di violazione della sicurezza o di perdita dell'integrità significativi ai fini del corretto funzionamento delle reti e dei servizi, dal DIS, dall'AISE e dall'AISI con le seguenti: acquisisce, anche per il tramite del CSIRT Italia, le comunicazioni circa i casi di violazioni o tentativi di violazione della sicurezza o di perdita

dell'integrità significativi ai fini del corretto funzionamento delle reti e dei servizi dagli organismi di informazione di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007;

g) all'articolo 10:

- 1) sopprimere il comma 2;
- 2) al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- h) all'articolo 11, comma 4, sopprimere le parole: e per quelle svolte in raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge n. 124 del 2007;
- i) all'articolo 12, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia e tenuto conto delle attività svolte dalla stessa in raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge n. 124 del 2007 con le seguenti: volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia.
- l) all'articolo 14, comma 2, sostituire le parole: in raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge n. 124 del 2007, nonché in relazione agli ambiti di attività dell'Agenzia sottoposti al controllo del Comitato ai sensi del presente decreto con le seguenti: sugli ambiti concernenti la tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico relativamente ai profili di competenza del Comitato.

1.7. I Relatori.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cybersicurezza con le seguenti: sicurezza cibernetica.

Conseguentemente:

- a) ovunque ricorra nel testo, sostituire la parola: cybersicurezza con le seguenti: sicurezza cibernetica;
- b) all'articolo 15, comma 1, sopprimere la lettera a);

- c) all'articolo 15, comma 1, lettera f) sopprimere le parole da: nella rubrica a: seguente: « cybersicurezza » e da: e le parole: « sicurezza cibernetica » fino alla fine della lettera;
- d) all'articolo 16, comma 5, sopprimere le parole: e ogni riferimento al Nucleo per la sicurezza cibernetica è da intendersi riferito al Nucleo per la cybersicurezza;
- e) nel titolo, ovunque ricorra, sostituire la parola: cybersicurezza con le seguenti: sicurezza cibernetica.
- **1.2.** Butti, Ceccanti, Dori, Ferri, Paolo Russo, Perantoni.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cybersicurezza con le seguenti: sicurezza cibernetica.

Conseguentemente, ovunque ricorra nel testo del decreto-legge e al titolo del decreto-legge sostituire la parola: cybersicurezza con le seguenti: sicurezza cibernetica.

1.1. Pentangelo, Baldelli, Caon, Rosso, Siracusano, Sozzani, Milanato.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cybersicurezza con la seguente: cibersicurezza.

1.4. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) Sicurezza nazionale, il dovere del Governo di proteggere e realizzare gli interessi nazionali nel rispetto dei principi costituzionali e delle prerogative del Parlamento;.

1.5. Aresta, Tofalo.

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

i-bis) partenariato pubblico-privato, ogni forma di collaborazione stabilita e formalizzata tra l'Agenzia, i soggetti privati e le associazioni di settore riconosciute, per il perseguimento degli obiettivi di cybersicurezza nazionale e per lo sviluppo delle politiche e delle strategie di sicurezza e resilienza nazionali.

- * 1.6. Bruno Bossio.
- * **1.3.** Calabria.

ART. 2.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Ferme restando le competenze di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124,

2.2. Aresta, Tofalo.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

2.9. I Relatori.

Sopprimere il comma 3.

- * 2.6. Nobili, Marco Di Maio.
- * **2.3.** Ceccanti, Pagani, Bruno Bossio, Capitanio.

Al comma 3, sostituire le parole: preventivamente il presidente del COPASIR con le seguenti: le Commissioni parlamentari competenti e, per i profili di competenza, il COPASIR.

2.1. Scagliusi.

Al comma 3, sostituire le parole: il presidente del COPASIR con le seguenti: le Commissioni parlamentari competenti e, per i profili di competenza, il COPASIR.

- * **2.5.** Pagani, Ceccanti, Bruno Bossio, Capitanio.
- * 2.8. Nobili. Marco Di Maio.

Al comma 3, sostituire le parole: il presidente del COPASIR con le seguenti: i presidenti delle Camere.

- ** 2.7. Nobili, Marco Di Maio.
- ** **2.4.** Ceccanti, Pagani, Bruno Bossio, Capitanio.

ART. 4.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) richiede e tiene conto del parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per gli indirizzi strategici di cybersicurezza.

4.6. Bruno Bossio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il bilancio preventivo è, altresì, trasmesso al Copasir per il parere.

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 3, lettera a), dopo le parole: 1994, n. 20; aggiungere, in fine, le seguenti: il bilancio preventivo è, altresì, trasmesso al Copasir per il parere.

4.3. Baldino.

Al comma 3, dopo le parole: transizione ecologica, aggiungere le seguenti: dal Ministro dell'istruzione,

4.2. Casa.

Al comma 3, dopo la parola: digitale aggiungere le seguenti: , dal Ministro della salute.

4.1. Fornaro.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Presso ciascuno dei Ministeri che fanno parte del Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), di cui al comma 3, è costituito l'Ufficio di coordinamento per la cybersicurezza, alle dirette dipendenze dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con funzioni di coordinamento e raccordo delle istanze delle singole amministrazioni in materia di cybersicurezza. L'Ufficio di coordinamento per la cybersicurezza supporta il Ministero nelle sue attività presso il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC).

4.4. Butti, Prisco, Mollicone, Silvestroni, Rotelli, Donzelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC) si raccorda periodicamente con il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) sulla materia della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, anche ai fini del coordinamento su questi temi da parte del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica (SISR), di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124.

4.5. Butti, Prisco, Mollicone, Silvestroni, Rotelli, Donzelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il Comitato riferisce periodicamente alle commissioni parlamentari competenti.

4.7. Ceccanti, Pagani, Bruno Bossio, Capitanio.

ART. 5.

Al comma 5, dopo le parole: altre amministrazioni, aggiungere le seguenti: delle Forze Armate..

Conseguentemente, all'articolo 7:

- 1) al comma 1, lettera o), dopo la parola: partecipa, aggiungere le seguenti: , nel rispetto delle prerogative della Difesa in questo ambito specifico,;
- 2) al comma 1, lettera q), dopo le parole: altre amministrazioni. aggiungere il seguente periodo: Ai fini della Difesa nel contesto della cooperazione con le organizzazioni europee ed internazionali, l'Agenzia si coordinerà con il Ministero della difesa in ossequio alle competenze attribuite a questo Dicastero dagli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- 3) al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del Ministero della difesa.
- **5.3.** Silvestroni, Prisco, Rotelli, Donzelli.

Al comma 5, dopo le parole: di altre amministrazioni, *aggiungere le seguenti*: delle Forze Armate..

5.2. Tofalo, Corneli.

Sopprimere il comma 6.

- * 5.1. Scagliusi.
- * 5.6. Nobili, Marco Di Maio.

Al comma 6, dopo le parole: il COPASIR aggiungere le seguenti: secondo quanto già previsto dall'articolo 31, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124..

5.5. Ceccanti, Pagani, Bruno Bossio, Capitanio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Le Commissioni Difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono chiedere l'audizione del direttore generale dell'Agenzia su questioni di propria competenza ed, in ogni caso,

nell'ambito dei poteri ispettivi ad esse riconosciuti.

5.4. Baratto.

(Inammissibile)

ART. 6.

Al comma 3, sopprimere la parola: anche.

6.2. Butti, Ceccanti, Dori, Ferri, Paolo Russo.

Al comma 3, sostituire le parole da: previo parere fino alla fine del comma con le seguenti: . Lo schema di decreto, corredato del parere del CIC, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere del COPASIR.

- * **6.1.** Rosso, Baldelli, Caon, Pentangelo, Siracusano, Sozzani, Milanato.
- * **6.3.** Butti, Ceccanti, Dori, Ferri, Paolo Russo.

Al comma 3, dopo le parole: previo parere aggiungere le seguenti: delle Commissioni parlamentari competenti e, per i profili di competenza,

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

all'articolo 11:

al comma 1, dopo le parole: previamente comunicata aggiungere le seguenti: alle Commissioni parlamentari competenti e;

al comma 3, alinea, dopo le parole: previo parere aggiungere le seguenti: delle Commissioni parlamentari competenti e, per i profili di competenza,;

al comma 3, lettera b), sostituire le parole: sono trasmessi, con le seguenti: sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti e;

al comma 4, dopo le parole: previo parere aggiungere le seguenti: delle Com-

missioni parlamentari competenti e, per i profili di competenza,;

all'articolo 12:

al comma 5, dopo le parole: motivata comunicazione aggiungere le seguenti: alle Commissioni parlamentari competenti e:

al comma 8, dopo le parole: previo parere aggiungere le seguenti: delle Commissioni parlamentari competenti e, per i profili di competenza,;

all'articolo 17, comma 7, dopo le parole: informazione aggiungere le seguenti: alle Commissioni parlamentari competenti e;

- ** 6.7. Nobili, Marco Di Maio.
- ** **6.4.** Scagliusi.

Al comma 3, dopo le parole: previo parere aggiungere le seguenti: delle Commissioni parlamentari competenti e, per i profili di competenza,

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

all'articolo 11:

al comma 1, dopo le parole: previamente comunicata aggiungere le seguenti: alle Commissioni parlamentari competenti e, per i profili di competenza;

al comma 3, alinea, dopo le parole: previo parere aggiungere le seguenti: delle Commissioni parlamentari competenti e, per i profili di competenza;

al comma 3, lettera b), sostituire le parole: sono trasmessi, con le seguenti: sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti e;

al comma 4, dopo le parole: previo parere aggiungere le seguenti: delle Commissioni parlamentari competenti e, per i profili di competenza,;

all'articolo 12:

al comma 5, dopo le parole: motivata comunicazione aggiungere le seguenti:

alle Commissioni parlamentari competenti e;

al comma 8, dopo le parole: previo parere aggiungere le seguenti: delle Commissioni parlamentari competenti e, per i profili di competenza,;

all'articolo 17, comma 7, dopo la parola: informazione aggiungere le seguenti: alle Commissioni parlamentari competenti e:

6.6. Ceccanti, Pagani, Bruno Bossio, Capitanio.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Presso tutti i Ministeri e le Agenzie dello Stato è istituito un ufficio per la sicurezza cibernetica, in rapporto funzionale con l'Agenzia, con il compito di coordinare e armonizzare le attività di sicurezza cibernetica delle altre amministrazioni.

6.5. Tofalo, Corneli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Istituzione del Nucleo di Consultazione Industriale)

- 1. Presso l'Agenzia di cui all'articolo 5 è istituito il Nucleo di consultazione industriale, di seguito « Nucleo ».
- 2. Il Nucleo ha la finalità di costituire un dialogo istituzionalizzato fra l'Agenzia e il mondo industriale, anche delle piccole e medie imprese, sugli aspetti legislativi e regolamentari nel campo della sicurezza cibernetica, al fine di garantire, nella fornitura dei servizi essenziali destinati alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici, i più alti livelli di sicurezza, e migliorare la qualità delle politiche pubbliche per l'industria nazionale della cybersicurezza, anche tramite l'emanazione di pareri non vincolanti per il Parlamento e il Governo che tengano conto dell'andamento dell'industria, dello sviluppo dei prodotti,

del loro avanzamento tecnologico e dello stato della ricerca.

- 3. Il Nucleo è presieduto dal Direttore generale dell'Agenzia e dal Vicedirettore generale, che ne assume anche il ruolo di segretario generale, ed è composto dai soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza cibernetica e dai fornitori di tecnologia ICT che hanno concluso il processo autorizzativo del Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale, così come individuati dal decreto-legge 20 agosto 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2019, n. 133, che abbiano almeno una sede operativa sul territorio nazionale.
- 4. L'organizzazione e il funzionamento del Nucleo sono disciplinate da apposito regolamento da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il regolamento è adottato dal Direttore generale con proprio atto, previo parere obbligatorio del Collegio dei revisori dei conti, sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza di cui all'articolo 4 del presente decreto.
- **6.01.** Mollicone, Prisco, Silvestroni, Rotelli, Donzelli.

ART. 7.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

- *a-bis)* assicura la consultazione dei rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)* del decretolegge perimetro in occasione di modifiche al quadro giuridico nazionale nel dominio della cybersicurezza.
- * 7.11. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
- * **7.25.** Mollicone, Prisco, Silvestroni, Rotelli, Donzelli.
- * **7.48.** Bruno Bossio.

Al comma 1 dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) con riferimento a quanto previsto alla lettera p), assicura la consultazione dei rappresentanti delle categorie produttive interessate dalle iniziative legislative o regolamentari concernenti la cybersicurezza.

- ** 7.10. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
- ** **7.24.** Mollicone, Silvestroni, Prisco, Rotelli, Donzelli.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) assume tutte le funzioni previste per il Centro Nazionale di Crittografia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 2017, al fine di definire criteri, *standard* e *guideline* a supporto dell'agenzia e della pubblica amministrazione in materia di crittografia.

7.14. Zanichelli.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) promuove, nell'ambito della strategia nazionale sulla cybersicurezza di cui alla lettera *b)*, l'utilizzo della crittografia come strumento di protezione delle comunicazioni e dei dati sia nei contesti aziendali che della pubblica amministrazione, anche indicando, in riferimento alla lettera *p)*, la necessità di politiche di sostegno volte allo sviluppo di tecnologia nazionale e alla valorizzazione di algoritmi proprietari e certificati;

7.27. Mollicone, Silvestroni, Prisco, Rotelli, Donzelli.

Al comma 1, dopo lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) promuove, nell'ambito della strategia nazionale sulla cybersicurezza di cui

alla lettera *b)*, la costituzione di aree dedicate allo sviluppo dell'innovazione finalizzate a favorire la formazione ed il reclutamento di personale nei settori avanti dello sviluppo della sicurezza cibernetica;

7.34. Mollicone, Silvestroni, Prisco, Rotelli, Donzelli.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) promuove, nell'ambito della strategia nazionale sulla cybersicurezza di cui alla lettera *b)* del presente comma, la costituzione di una zona economica speciale per l'industria della sicurezza cibernetica, con specifici vantaggi fiscali;

7.35. Mollicone, Prisco, Silvestroni, Rotelli, Donzelli.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) al fine di garantire la sicurezza degli appalti e l'adeguatezza delle offerte, relativamente alle procedure degli enti che non sono inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetico, fornisce specifiche prescrizioni di sicurezza, aggiornate regolarmente, anche nell'ambito di un sistema preliminare di qualificazione, ai fini del rilascio agli operatori economici di una specifica attestazione per la partecipazione.

7.13. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) al fine di garantire la sicurezza degli appalti e l'adeguatezza delle offerte, relativamente alle procedure degli enti aggiudicatori che non sono inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetico, fornisce specifiche prescrizioni di sicurezza, aggiornate regolarmente, anche nel-

l'ambito di un sistema preliminare di qualificazione, ai fini del rilascio agli operatori economici di una specifica attestazione per la partecipazione alle gare;

7.23. Mollicone, Silvestroni, Prisco, Rotelli, Donzelli.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere le seguenti:

m-bis) provvede alla qualificazione dei servizi *cloud* per la pubblica amministrazione nel rispetto della disciplina europea e del regolamento di cui all'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Conseguentemente:

a) all'articolo 16, comma 13, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nonché le modalità del procedimento di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione »;

b) all'articolo 17, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 5, il regolamento di cui all'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è adottato dall'AgID, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7.50. I Relatori.

Subemendamento all'emendamento 7.51 dei Relatori

All'emendamento 7.51, capoverso m-bis), dopo la parola: cybersicurezza, aggiungere le seguenti: comprese quelle previste per il Centro nazionale di crittografia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 2017,.

0.7.51.1. Zanichelli.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) assume le iniziative idonee a valorizzare la crittografia come strumento di cybersicurezza, anche attraverso un'apposita sezione dedicata all'interno della strategia di cui alla lettera *b*). In particolare, l'Agenzia attiva ogni iniziativa utile tesa al rafforzamento dell'autonomia industriale e tecnologica, valorizzando lo sviluppo di algoritmi proprietari nonché la ricerca e il conseguimento di nuove capacità crittografiche nazionali.

7.51. I Relatori.

Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

m-bis) assume, con la cooperazione delle Autorità di settore, tutte le funzioni in materia di cybersicurezza che sono previste dalla normativa nazionale ed europea, avuto riguardo ai processi di verifica di conformità, ispezione, *audit* o processi analoghi di verifica;

- * **7.4.** Calabria.
- * **7.28.** Mollicone, Prisco, Silvestroni, Rotelli, Donzelli.
- * 7.42. Bruno Bossio.

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: gli incidenti di sicurezza informatica e gli attacchi informatici con le seguenti: eventi di natura cibernetica.

7.37. Butti, Prisco, Mollicone, Silvestroni, Rotelli, Donzelli.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: nonché promuovendo e coordinando iniziative di partenariato pubblico-privato, per rendere effettiva tale capacità.

- * 7.5. Calabria.
- * **7.29.** Mollicone, Silvestroni, Prisco, Rotelli, Donzelli.
- * **7.43.** Bruno Bossio.

Al comma 1, lettera o), premettere le seguenti parole: ferme restando le prerogative del Ministero della difesa,

7.19. Tofalo, Corneli.

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: con il concorso dei pertinenti soggetti privati e delle associazioni di settore:

- * 7.6. Calabria.
- * **7.30.** Mollicone, Prisco, Silvestroni, Rotelli, Donzelli.
- * **7.44.** Bruno Bossio.

Al comma 1, lettera p), primo periodo, dopo le parole: dominio della cybersicurezza inserire le seguenti: e per tali finalità raccoglie osservazioni e pareri delle imprese, delle associazioni di settore e del mondo della ricerca; promuove ogni utile iniziativa per la semplificazione normativa,

** **7.8.** Calabria.

** **7.45.** Bruno Bossio.

Al comma 1, lettera p) aggiungere, in fine, le parole: e assicura la consultazione dei rappresentati delle categorie produttive interessate dalle iniziative legislative o regolamentari concernenti la cybersicurezza.

7.47. Bruno Bossio, Ceccanti.

Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

p-bis) promuove la formazione individuale, nonché il coordinamento e lo sviluppo di processi di costante cooperazione e comunicazione con gli incaricati e i referenti tecnici dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, favorisce l'interscambio informativo con i responsabili delle strutture organizzative preposte alla *cybersecurity* degli operatori economici, anche attraverso la creazione di

appropriati canali di collaborazione telematica;

- * 7.7. Calabria.
- * **7.32.** Mollicone, Prisco, Silvestroni, Rotelli, Donzelli.
- * **7.46.** Bruno Bossio.

Al comma 1, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

p-bis) instaura un coordinamento con i soggetti pubblici e privati individuati ai sensi del decreto legislativo NIS e del decreto-legge perimetro, e relativi provvedimenti attuativi, al fine di:

- 1) individuare assetti efficaci sostenibili sulla base dei quali suggerire e sviluppare evoluzioni sulla strategia di cybersicurezza nazionale:
- 2) individuare iniziative di razionalizzazione dell'assetto normativo nazionale e di armonizzazione con gli analoghi impianti normativi internazionali e di settore.

7.41. Bruno Bossio.

Al comma 1, lettera q), aggiungere in fine, le parole: per tali finalità raccoglie osservazioni e pareri delle imprese, delle associazioni di settore e del mondo della ricerca; promuove ogni utile iniziativa per la semplificazione normativa.

7.31. Mollicone, Silvestroni, Prisco, Rotelli, Donzelli.

Al comma 1, lettera r), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: L'Agenzia, inoltre, può promuovere e finanziare la costituzione di aree dedicate allo sviluppo dell'innovazione finalizzate a favorire la formazione ed il reclutamento di personale nei settori avanzati dello sviluppo della cybersicurezza; può altresì promuovere e finanziare studi di fattibilità e analisi valutative finalizzati a tale scopo.

7.33. Mollicone, Prisco, Silvestroni, Rotelli, Donzelli.

Al comma 1, lettera r), aggiungere in fine le parole: e, in particolare, con il Ministero della difesa per gli aspetti inerenti alla ricerca militare:

7.2. Rosso, Maria Tripodi, Pentangelo, Sozzani, Perego Di Cremnago.

Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Agenzia può altresì promuovere e finanziare la costituzione di aree dedicate allo sviluppo dell'innovazione finalizzate a favorire la formazione e il reclutamento di personale nei settori avanzati dello sviluppo della cybersicurezza, nonché può promuovere e finanziare studi di fattibilità e analisi valutative finalizzate a tale scopo.

7.17. Tofalo, Corneli.

Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, le parole: e del Ministero della difesa.

7.20. Tofalo, Corneli.

Al comma 1, lettera t), primo periodo, dopo le parole: dell'Unione europea, aggiungere le seguenti: della NATO, e aggiungere in fine le seguenti: e del Ministero della difesa.

7.36. Butti, Prisco, Mollicone, Silvestroni, Rotelli, Donzelli.

Al comma 1, lettera t) primo periodo, dopo la parola: internazionale aggiungere le seguenti: e salvaguardando la competenza del Ministero della difesa in materia di partecipazione ad iniziative NATO.

7.21. Silvestroni, Prisco, Rotelli, Donzelli.

Al comma 1, lettera t), secondo periodo, dopo le parole: competenze in materia di cybersicurezza aggiungere le seguenti: e, in particolare, con il Ministero della difesa per gli aspetti inerenti a progetti e iniziative in collaborazione con la NATO e con l'Agenzia Europea per la Difesa;.

7.3. Maria Tripodi, Rosso, Pentangelo, Sozzani, Perego Di Cremnago.

Al comma 1, lettera u), aggiungere, in fine, le parole: con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.

- * 7.12. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
- * **7.26.** Mollicone, Silvestroni, Prisco, Rotelli, Donzelli.
- * **7.49.** Bruno Bossio, Enrico Borghi, Pagani.

Al comma 1, lettera v), dopo le parole: nel campo della cybersicurezza, aggiungere le seguenti: in particolare favorendo l'attivazione di percorsi formativi universitari in materia,

7.15. Iovino.

Al comma 1, lettera v) dopo le parole: nel campo della cybersicurezza aggiungere le seguenti: mediante la diffusione della cultura della cybersicurezza e dopo le parole: anche attraverso aggiungere le seguenti: specifici percorsi formativi in ambito scolastico e universitario e.

7.38. Butti, Prisco, Mollicone, Silvestroni, Rotelli, Donzelli.

Al comma 1, lettera v) aggiungere in fine il seguente periodo: Nello svolgimento di tali compiti, l'Agenzia può avvalersi anche delle strutture formative e delle capacità del Ministero della difesa secondo termini e modalità da definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

7.9. Rosso, Rotelli, Maria Tripodi, Perego Di Cremnago, Sozzani, Pentangelo.

Al comma 1, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

v-bis) predispone attività di formazione specifica riservate ai giovani che aderiscono al servizio civile. Le attività, sia di natura teorica che pratica, possono essere

svolte in presenza, presso strutture messe a disposizione dall'Agenzia o da remoto presso il domicilio dell'interessato e con le stesse modalità anche presso aziende autorizzate dall'Agenzia. In ogni caso il servizio prestato è, a tutti gli effetti, riconosciuto come servizio civile.

7.1. Pagani, Soverini, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti.

Al comma 1, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

v-bis) predispone attività di formazione specifica riservate ai giovani che aderiscono al servizio civile. Le attività, sia di natura teorica che pratica, possono essere svolte in presenza, presso strutture messe a disposizione dall'Agenzia o da remoto presso il domicilio dell'interessato. In entrambi i casi il servizio prestato è, a tutti gli effetti, riconosciuto come servizio civile;.

7.40. Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere r), s), t), u), v), z) e aa), presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è istituito, con funzioni di consulenza e proposta, un Comitato scientifico, presieduto dal Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, o da un dirigente da lui delegato, e composto da personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e da qualificati rappresentanti dei settori dell'industria, degli enti di ricerca, dell'accademia e delle associazioni del settore della sicurezza, designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di intese con le organizzazioni rappresentative di settore e con la Conferenza dei rettori delle università italiane. Per la partecipazione al Comitato scientifico non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi spese.

7.39. Butti, Prisco, Mollicone, Silvestroni, Rotelli, Donzelli.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Nel rispetto delle competenze della Difesa, l'Agenzia, per le finalità di cui al presente decreto, consulta l'autorità competente del Dicastero e collabora con esso, anche in relazione agli incidenti che comportano crisi cibernetiche. L'Agenzia e lo Stato Maggiore Difesa possono stipulare appositi protocolli d'intenti che definiscono altresì le modalità della loro costante collaborazione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7.22. Silvestroni, Prisco, Rotelli, Donzelli.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Istituzione del Servizio di informazione per la sicurezza nel dominio cibernetico)

- 1. È istituito, all'interno del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, il Servizio di informazione per la sicurezza nel dominio cibernetico, con funzioni di cyber intelligence.
- 2. Ai fini dell'istituzione del Servizio di informazione per la sicurezza nel dominio cibernetico di cui al comma 1, sono trasferite allo stesso le risorse umane, strumentali e finanziarie, destinate all'esercizio delle funzioni nel dominio cibernetico, rispettivamente appartenenti all'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e all'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).

7.01. Iovino, Scagliusi.

ART. 9.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: esercitazioni interministeriali con le seguenti: esercitazioni nazionali, coinvolgendo pubbliche amministrazioni e soggetti privati.

Conseguentemente, alla lettera d), sostituire le parole: procedure di condivisione delle informazioni con le seguenti: procedure di rapida e mutua condivisione e fruizione delle informazioni.

- * 9.2. Maurizio Cattoi.
- * 9.6. Bruno Bossio.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in concorso e raccordo con le altre Amministrazioni cui la legge attribuisce competenza in materia di esercitazioni di difesa nazionale cibernetica.

9.3. Butti, Prisco, Mollicone, Silvestroni, Rotelli, Donzelli.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: diffusione di aggiungere le seguenti: allerte 0.

9.5. Butti, Prisco, Mollicone, Silvestroni, Rotelli, Donzelli.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se ritenuto necessario, il Nucleo può allertare le strutture dedicate alle *cyber operations*, in raccordo con le rispettive Amministrazioni competenti in materia.

9.4. Butti, Prisco, Mollicone, Silvestroni, Rotelli, Donzelli.

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) valuta, nelle fasi che precedono e seguono l'espressione del voto del Presidente della Repubblica, di elezioni politiche e amministrative previa valutazione ed analisi delle comunicazioni, le attività di disinformazione e controinformazione, che tendano a condizionare e distorcere l'opinione dell'elettorato ed alterare così l'orientamento del voto.

9.1. Grippa.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Istituzione del Nucleo di Consultazione Industriale)

- 1. È istituito presso l'Agenzia il Nucleo industriale di consultazione (NIC).
- 2. Il Nucleo è lo strumento di dialogo istituzionalizzato fra l'Agenzia e il mondo industriale, anche delle piccole e medie imprese, sullo sviluppo e sulle politiche industriali, sulle strategie di procurement, sulla ricerca nonché sugli aspetti di tipo legislativo e regolamentare nel campo della sicurezza cibernetica, al fine di garantire l'efficienza e la qualità delle politiche pubbliche per l'industria nazionale della cybersicurezza. Il NIC opera anche tramite l'emanazione di pareri non vincolanti per il Parlamento e il Governo che rappresentino la posizione dell'industria e della capacità tecnologica nazionale in relazione allo stato del mercato, allo sviluppo dei prodotti e del loro avanzamento tecnologico nonché dello stato della ricerca.
- 3. Il Nucleo è presieduto dal direttore generale dell'Agenzia o dal vicedirettore generale, che ne assume anche il ruolo di segretario generale, ed è composto dai soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza cibernetica e dai fornitori di tecnologia ICT che hanno almeno una sede operativa in Italia e che hanno concluso il processo autorizzativo del Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale, così come individuati dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, che abbiano almeno una sede operativa sul territorio nazionale.
- 4. L'organizzazione e il funzionamento del Nucleo sono disciplinate da apposito regolamento, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il regolamento è adottato dal direttore generale con proprio atto, previo parere obbligatorio del Collegio dei revisori dei conti, sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza di cui all'articolo 4.

9.02. Nobili.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Ufficio per la sicurezza cibernetica)

- 1. Presso tutti i Ministeri e le Agenzie dello Stato è istituito un ufficio per la sicurezza cibernetica, in rapporto funzionale con l'Agenzia, con il compito di coordinare e omogeneizzare le attività di sicurezza cibernetica delle altre amministrazioni.
- 9.01. Silvestroni, Prisco, Rotelli, Donzelli.

ART. 10.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Entro 48 ore dallo svolgimento delle sedute che abbiamo per oggetto le situazioni di crisi di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio trasmette, con ogni garanzia di riservatezza, dettagliato resoconto scritto ai Presidenti delle Commissioni difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i quali, con le medesime garanzie, possono informare i membri della Commissione.

10.4. Baratto.

(Inammissibile)

Al comma 4, sostituire le parole: di reazione con le seguenti: di risposta.

10.3. Butti, Prisco, Mollicone, Silvestroni, Rotelli, Donzelli.

Al comma 5, lettera e), sopprimere le parole: della NATO e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le attività nell'ambito militare del consesso NATO, UE e delle organizzazioni internazionali cui l'Italia partecipa, sono demandate al Ministero della difesa ed ai suoi organi preposti, con i quali l'Agenzia si coordina secondo quanto stabilito con successivi accordi attuativi.

10.1. Silvestroni, Prisco, Rotelli, Donzelli.

Al comma 5, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: in concorso con le amministrazioni competenti in materia.

10.2. Butti, Prisco, Mollicone, Silvestroni, Rotelli, Donzelli.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Certificazione di corsi di studio in cybersicurezza)

1. L'Agenzia, nell'ambito dell'autonomia di cui al comma 2 dell'articolo 5, può preordinarsi per offrire un meccanismo di certificazione per corsi di studio in cybersicurezza, con l'obiettivo di garantirne qualità e fruibilità nonché di sovvenzionare un programma di borse di studio e dottorato con apposite convenzioni da stipularsi per studenti di appositi centri di eccellenza accademica del Paese.

10.01. Grippa.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Organi e funzioni degli operatori di contromisure cibernetiche)

- 1. Il Ministero della difesa sviluppa programmi di contromisure cibernetiche finalizzati alla sicurezza nazionale e alla verifica della funzionalità dei sistemi di difesa cibernetica previsti ai sensi del presente decreto.
- 2. Il Ministero della difesa contribuisce altresì con le proprie contromisure cibernetiche alla reazione finalizzata alla stabilizzazione delle crisi secondo modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa.
- 3. Agli operatori che attuano le contromisure di cui al comma 2, sono riconosciute le garanzie funzionali di cui all'arti-

colo 15 della legge 3 agosto 2007, n. 124, alle condizioni ivi previste.

10.02. Tofalo, Corneli.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Organi e funzioni degli operatori di contromisure cibernetiche)

- 1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, la Difesa contribuisce con le proprie contromisure cibernetiche alla reazione finalizzata alla stabilizzazione delle crisi secondo modalità definite con successivi decreti attuativi.
- 2. Agli operatori che attuano le contromisure di cui al comma 1, sono riconosciute le garanzie funzionali di cui all'articolo 15 della legge 3 agosto 2007, n. 124, alle condizioni ivi previste.
- 3. La Difesa sviluppa programmi di contromisure cibernetiche finalizzati alla sicurezza nazionale ed alla verifica della funzionalità dei sistemi di difesa cibernetica previsti ai sensi del presente decreto.
- **10.03.** Silvestroni, Prisco, Rotelli, Donzelli.

ART. 11.

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, alinea, sopprimere le parole: previo parere del COPASIR e e dopo il comma 3, inserire il seguente: 3-bis. Lo schema di decreto di cui al comma 3, corredato del parere del CIC, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere del COPASIR;
- b) al comma 4, sopprimere le parole: previo parere del COPASIR e e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo schema di decreto di cui al primo periodo, corredato

del parere del CIC, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere del COPASIR.

11.1. Rosso, Baldelli, Caon, Pentangelo, Siracusano, Sozzani, Milanato.

Al comma 3, alinea, sopprimere le parole: previo parere del COPASIR e e dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Lo schema di decreto di cui al comma 3, corredato del parere del CIC, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere del COPASIR.

11.2. Butti, Ceccanti, Dori, Ferri, Paolo Russo.

Al comma 3, alinea, sopprimere la parola: anche.

11.3. Butti, Ceccanti, Dori, Ferri, Paolo Russo.

Al comma 4, sopprimere la parola: anche.

11.4. Butti, Ceccanti, Dori, Ferri, Paolo Russo.

Al comma 4, sopprimere le parole: previo parere del COPASIR e e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo schema di decreto di cui al primo periodo, corredato del parere del CIC, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere del COPASIR.

11.5. Butti, Ceccanti, Dori, Ferri, Paolo Russo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-bis. Il regolamento di cui al comma 4, deve prevedere, in caso di situazioni di crisi che richiedano il rapido approvvigionamento di servizi, lavori, materiali e strumenti per evitare il rischio di interruzione del servizio o per provvedere all'integrazione della capacità operativa, la possibilità di impiegare le procedure disciplinate dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.

4-ter. Per l'approvvigionamento dei servizi, lavori, materiali e strumenti, nei casi di cui al comma 4-bis, le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia di cybersicurezza, possono accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 18 per un importo complessivo, riferito a ciascun esercizio finanziario, non eccedente il 10 per cento dell'importo che l'organo stesso ha destinato all'approvvigionamento di servizi, lavori, materiali e strumenti nell'esercizio finanziario precedente e, comunque, non superiore a un milione di euro.

4-quater. L'organo che utilizza risorse del Fondo di cui all'articolo 18, comma 3, deve reintegrare l'importo ricevuto mediante versamento al Fondo, da effettuare entro il secondo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data del prelevamento.

- * 11.6. Tofalo, Corneli.
- * 11.7. Silvestroni, Prisco, Rotelli, Donzelli.

ART. 12.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

12.4. Aresta, Tofalo.

Al comma 5, sopprimere le parole: Presidente del.

12.5. Pagani, Ceccanti, Bruno Bossio, Capitanio.

(Inammissibile)

Al comma 7, sopprimere le parole: Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42 della legge n. 124 del 2007,.

Conseguentemente all'articolo 17:

a) al comma 5, lettera b), dopo le parole: amministrazioni interessate aggiun-

gere le seguenti: nel rispetto delle specifiche norme riguardanti l'organizzazione e il funzionamento,;

- b) al comma 7, sostituire il primo periodo con i seguenti: Al fine di assicurare la prima operatività dell'Agenzia, il direttore generale dell'Agenzia, fino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, identifica, assume e liquida gli impegni di spesa che verranno pagati a cura del DIS, nell'ambito delle risorse destinate all'Agenzia. A tal fine è istituito un apposito capitolo di bilancio del DIS;
- c) al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: commi 3 e 5 con le seguenti: commi 3 e 4;
 - d) sostituire il comma 8 con i seguenti:
- 8. Al fine di assicurare la prima operatività dell'Agenzia, dalla data della nomina del direttore generale dell'Agenzia, e nel limite del 30 per cento della dotazione organica complessiva iniziale di cui all'articolo 12, comma 4:
- a) il DIS mette a disposizione il personale impiegato nell'ambito delle attività relative all'espletamento delle funzioni oggetto di trasferimento, con modalità da definirsi con intese con lo stesso Dipartimento;
- b) l'Agenzia si avvale, altresì, di unità di personale appartenenti al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia per l'Italia digitale, e ad altre pubbliche amministrazioni e ad autorità indipendenti, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori sei mesi, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate mediante intese con le rispettive amministrazioni di appartenenza.
- 8-bis. Gli oneri di cui al comma 8 restano a carico dell'Amministrazione di appartenenza.
- e) al comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il personale di cui al comma 8, lettera a), è inquadrato, dal 1° gennaio 2022, nel ruolo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), secondo le moda-

lità definite dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 1;

- f) al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: al comma 8 inserire le seguenti: , lettera b);
- g) dopo il comma 10 aggiungere il seguente: 10-bis. I pareri di cui agli articoli 6, comma 3, 11, commi 3 e 4, e 12, comma 8, sono resi dal COPASIR entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dei relativi schemi di decreto, decorso il quale il Presidente del Consiglio dei ministri può comunque procedere.

12.6. I Relatori.

Al comma 8, sopprimere la parola: anche

12.2. Butti, Ceccanti, Dori, Ferri, Paolo Russo.

Al comma 8, sostituire le parole da: , previo parere fino alla fine del comma, con le seguenti: Lo schema di decreto, corredato del parere del CIC, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere del COPASIR.

- * **12.1.** Rosso, Baldelli, Caon, Pentangelo, Siracusano, Sozzani, Milanato.
- * 12.3. Butti, Ceccanti, Dori, Ferri, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Istituzione della Zona economica speciale per l'industria della cybersicurezza)

1. Al fine di recuperare il *gap* industriale nel comparto delle tecnologie, dei prodotti e dei servizi della cybersicurezza, è istituita la Zona economica speciale per l'industria della cybersicurezza (ZESIC).

- 2. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è stabilita:
- *a)* la durata della ZESIC, non inferiore comunque a cinque anni e non superiore a dodici anni;
 - b) la perimetrazione della ZESIC;
- c) le modalità di valorizzazione nell'ambito delle procedure di acquisto svolte dalla pubblica amministrazione, nell'ambito delle valutazioni qualitative previste dalle procedure ad evidenza pubblica, degli investimenti e degli insediamenti delle industrie all'interno del territorio della ZE-SIC.
- 3. Alle aziende insediate nella ZESIC, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

12.01. Nobili.

(Inammissibile)

ART. 13.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di circolazione di informazioni sensibili)

- 1. All'articolo 270-bis, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: « informazione per la sicurezza » aggiungere le seguenti: « o dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ».
- 2. Alle comunicazioni di servizio di appartenenti all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e all'articolo 118-bis del codice di procedura penale.
- **13.01.** Silvestroni, Prisco, Rotelli, Donzelli.

ART. 14.

Al comma 2, dopo le parole: al COPASIR aggiungere le seguenti: , per i profili di propria competenza,.

14.3. Ceccanti, Pagani, Bruno Bossio, Capitanio.

Al comma 2, sopprimere le parole da: , nonché in relazione fino alla fine del comma.

- * 14.1. Scagliusi.
- * **14.4.** Ceccanti, Pagani, Bruno Bossio, Capitanio.
- * 14.5. Nobili, Marco Di Maio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Entro il 30 marzo di ogni anno il direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza è udito dalle Commissioni Difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente in materia di cybersicurezza nazionale.

14.2. Baratto.

(Inammissibile)

ART. 15.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6, lettera b), dopo le parole: sono valutate aggiungere le seguenti: ed eventualmente integrate.

- * 15.1. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
- * 15.2. Scagliusi.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6, lettera b), dopo le parole: sono valutate

aggiungere le seguenti: e integrate, ove ritenuto necessario.

15.3. Butti, Prisco, Mollicone, Silvestroni, Rotelli, Donzelli.

ART. 16.

Al comma 2, dopo le parole: è abrogato aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

« 10-bis. In sede di prima applicazione:

la prima relazione di cui all'articolo 14, comma 1, è trasmessa entro il 30 novembre 2022;

entro il 31 ottobre 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Parlamento una relazione che dà conto dello stato di attuazione, al 30 settembre 2022, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche al fine di formulare eventuali proposte in merito ».

16.5. I Relatori.

Al comma 5, dopo le parole: cybersicurezza nazionale aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), e all'articolo 1, comma 2-ter, del medesimo decretolegge,

Conseguentemente al comma 9:

dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) all'articolo 1, comma 7, lettera c), le parole: « dell'organismo tecnico di supporto al CISR », sono sostituite dalle seguenti: « del Tavolo interministeriale di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131 »;

dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) all'articolo 1, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) sono

definiti, sulla base di un'analisi del rischio e di un criterio di gradualità che tenga conto delle specificità dei diversi settori di attività, i criteri con i quali i soggetti di cui al comma 2-bis predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica, fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, si applica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124; all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi, il Tavolo interministeriale di cui all'articolo 6 del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131; entro sei mesi dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al medesimo comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché quelli privati, di cui al comma 2-bis, trasmettono tali elenchi all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la cybersicurezza; il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, l'AISE e l'AISI ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali previste dagli articoli 1, comma 3-bis, 4, 6 e 7, della legge n. 124 del 2007, nonché l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, accedono a tali elenchi per il tramite della piattaforma digitale, di cui all'articolo 9, comma 1, del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131, costituita presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. »;

c-ter) all'articolo 1, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente: « 2-*ter*. Gli elen-

chi dei soggetti di cui alla lettera *a)* del comma 2 del presente articolo sono trasmessi al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che provvede anche a favore dell'AISE e dell'AISI ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali previste dagli articoli 1, comma 3-*bis*, 4, 6 e 7, della legge n. 124 del 2007. ».

16.6. I Relatori.

Al comma 10, dopo le parole: prescrizioni o condizioni ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: in coerenza con quelle indicate dal Cvcn.

- * 16.1. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
- * **16.3.** Mollicone, Prisco, Silvestroni, Rotelli, Donzelli.
- * 16.4. Bruno Bossio.

Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: e alla lettera o) e le parole: e dell'Aise sono sostituite dalle seguenti: , dell'Aise e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale:.

16.2. Prisco, Silvestroni, Rotelli, Donzelli.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Istituzione della zona economica speciale per l'industria cibernetica)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita la zona economica speciale per l'industria cibernetica, ai sensi dell'articolo 4 del decretolegge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017 n. 123, con durata minima di 10 anni.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, sono altresì stabilite le attività oggetto di incentivo e la perimetrazione dell'area. Con apposito protocollo d'intesa, anche a valle di procedura ad evidenza pubblica, vengono regolati i rapporti tra le aziende insediate nella Zes, l'Agenzia e il Ministero della difesa in relazione all'acquisizione di beni e servizi, alla ricerca e sviluppo tecnologico nonché alle partecipazioni delle aziende negli accordi con l'amministrazione.

16.01. Tofalo, Corneli.

(Inammissibile)

ART. 17.

Al comma 7, sostituire le parole: e 5, ovunque ricorrano, con le seguenti: e 4.

17.1. Pentangelo, Baldelli, Caon, Rosso, Siracusano, Sozzani, Milanato.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi di semplificazione, riassetto normativo e codificazione della disciplina connessa all'esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché alla sicurezza cibernetica di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di cui al presente decreto.

10-ter. Il Governo, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, può demandare al Consiglio di Stato la redazione degli

schemi di atti normativi di cui al comma 10-bis.

17.2. Bruno Bossio, Ceccanti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Testi unici compilativi)

- 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo predispone, ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, un testo unico compilativo delle disposizioni aventi forza di legge in materia di sicurezza cibernetica.
- 2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo predispone, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di sicurezza cibernetica.
- **17.01.** Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano, Milanato.

ART. 18.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Disposizioni di vantaggio economico)

- 1. Entro sei mesi dalla conversione in legge del presente decreto, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita la zona economica speciale per l'industria cibernetica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge del 20 giugno 2017, n. 91 convertito in legge del 3 agosto 2017 n. 123.
- 2. L'area ha una durata minima di 10 anni. Il decreto stabilisce le attività oggetto di incentivo, la perimetrazione dell'area, sentito il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione digitale, il Ministro per il sud e la coesione territoriale, il Ministro dell'università e della ricerca. Con apposito protocollo d'intesa, anche a valle di procedura ad evidenza pubblica, vengono regolati i rapporti tra le aziende insediate nella ZES, l'Agenzia ed il Ministero della difesa in relazione all'acquisizione di beni e servizi, alla ricerca e sviluppo tecnologico, nonché alle partecipazioni delle aziende negli accordi con l'amministrazione.
- **18.01.** Mollicone, Silvestroni, Prisco, Rotelli, Donzelli.

(Inammissibile)